



COMUNE DI CORMONS

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento comunale per la disciplina dell'attività
commerciale sulle aree pubbliche

Approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 19/12/2019

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Definizioni

Titolo II - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 3 Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

Articolo 4 Preposto – Sostituzioni

Articolo 5 Subingresso

Articolo 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività

Articolo 7 Normativa igienico-sanitaria

Articolo 8 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa asporto rifiuti e servizi aggiuntivi

Titolo III - CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Articolo 9 Durata e tipologia delle concessioni

Articolo 10 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

Articolo 11 Criteri di assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati/fiere.

Articolo 12 Scambio reciproco di posteggio

Articolo 13 Decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo

Articolo 14 Revoca della concessione di posteggio

Titolo IV - MERCATI

Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati

Articolo 16 Disposizioni relative al mercato settimanale

Articolo 17 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze nel mercato settimanale

Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

Articolo 19 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Titolo V - POSTEGGI ISOLATI

Articolo 20 Individuazione posteggi e criteri di assegnazione

Titolo VI - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 21 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Articolo 22 Zone vietate

Articolo 23 Sanzioni

Titolo VII - FIERE

Articolo 24 Norme in materia di funzionamento delle fiere

Articolo 25 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi vacanti nelle fiere

Articolo 26 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere

Articolo 27 Mostre Mercato

Titolo VIII VENDITE TEMPORANEE

Articolo 28 Manifestazioni straordinarie – sagre – vendite temporanee

Titolo IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 29 Sanzioni

Articolo 30 Destinazione delle cose confiscate

Titolo X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A – PLANIMETRIA MERCATO SETTIMANALE

ALLEGATO B – PLANIMETRIA POSTEGGI ISOLATI

ALLEGATO C – COMMERCIO ITINERANTE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- d) Per **posteggio vacante al mercato**: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell'attività, di revoca o decadenza della concessione.
- e) Per **attività stagionale**: l'attività svolta per un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni.
- f) Per **attività temporanea**: l'attività commerciale svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;
- g) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- j) Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- k) Per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato di scegliere un altro posteggio appartenente allo stesso settore merceologico, purché non assegnato.
- l) Per **presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare.
- m) Per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- n) Per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia posta in vendita in un determinato mercato o settore di mercato.

- o) Per **segnalazione certificata di inizio attività (Scia)** la dichiarazione presentata dall'operatore ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) Per **hobbista**: gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente oggetti usati o vecchi o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a fiere locali o eventi similari fino a un massimo di dodici volte l'anno (art. 5 L.R. 7/2003 s.m.i.).
- q) Per **avviso pubblico o bando** l'atto del Responsabile del servizio competente per materia con cui è resa nota la disponibilità di posteggi e le modalità di presentazione delle istanze di assegnazione.

Titolo II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 3

Modalità per l'esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione (tipo A), per un periodo di dodici anni, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dall'art. 42 comma 1 della legge regionale n. 29/2005 e di seguito riportati:
 - 1) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - 2) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - 3) maggior numero di presenze nel mercato, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, comma 5 L.R. 29/2005;
 - 4) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - 5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipo B);
2. Le attività di commercio su aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ai sensi dell'art. 42 L.R. 29/2005).
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. a) è soggetto a presentazione al SUAP del Comune di Cormons della segnalazione certificata per l'avvio dell'attività (Scia), previo ottenimento della concessione di posteggio, rilasciata tramite procedura ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dal titolo III del presente regolamento. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. b) è soggetto a presentazione della segnalazione certificata per l'avvio dell'attività (Scia) al SUAP del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. Detta Scia abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
5. Nella Scia, in relazione alla quale va acquisito il DURC, l'interessato, in particolare, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
6. La Scia di cui al comma 1 lett. a) deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Cormons utilizzando l'apposita modulistica presente sul portale telematico dello SUAP stesso, compilata in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati ivi indicati.
7. L'operatore già intestatario dell'attività di commercio in forma itinerante non può presentare ulteriori segnalazioni certificate di inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in tale forma.

8. Hanno validità nel territorio comunale anche le Scia e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
9. L'esercente il commercio sulle aree pubbliche è abilitato sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla specifica normativa vigente. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
10. Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l'esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali fissi immediatamente all'esterno dei locali su suolo pubblico o privato.
11. L'esercente l'attività di vendita su aree pubbliche deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del presente regolamento.
12. Il titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche è tenuto ad iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
13. È ammessa la sospensione dell'attività per periodi non superiori a 12 mesi quando questa si riferisce all'intero complesso aziendale e risulta opportunamente segnalata al Registro Imprese della Camera di Commercio sede dell'impresa. Superato tale limite verrà dato corso alla revoca della concessione di posteggio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 80, comma 9, lett.b) della L.R. 29/2005.
14. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, il provvedimento di revoca o di decadenza, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.
15. Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dell'operatore, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.
16. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio del Comune di Cormons con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fermo restando l'osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti, di quelle che regolano l'uso del suolo pubblico e le condizioni fissate dal presente regolamento. Il titolo in lingua straniera dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana.

Articolo 4

Preposto – Sostituzioni

1. In caso di assenza del titolare autorizzato per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto sostituto.
2. Il titolare dell'attività segnala al SUAP il nominativo del preposto, allegando autocertificazione a firma del preposto stesso, attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Nel caso di sostituzione momentanea, e cioè per le sostituzioni complessivamente non superiori a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare, non è necessaria alcuna comunicazione. In tale evenienza può essere delegato all'esercizio dell'attività anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti, purché socio, familiare, coadiuvante o dipendente. La delega deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 5

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali, e professionali nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare e/o somministrazione degli stessi.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduta dal dante causa esclusivamente con riferimento al numero di presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta per il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, anche il trasferimento del posteggio per la parte ancora da maturare rispetto alla concessione del dante causa, ovvero, nei casi di trasferimento in gestione dell'azienda, fino alla data contrattualmente pattuita all'interno del periodo ancora da maturare.
4. Nei casi di trasferimento in gestione o in proprietà la segnalazione certificata di inizio attività costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività e deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di trasferimento dell'azienda, pena l'applicazione di quanto disposto dall'art. 80, comma 9, lett. b) della L.R. 29/2005, fatta salva l'eventuale richiesta di proroga in caso di comprovata necessità.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto a cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o donazione.
6. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà ad un altro soggetto, fatta salva la facoltà per gli eredi di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi.

Articolo 6

Norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti e/o agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
2. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n. 635 e successive modifiche.
4. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, osservano le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire i titoli abilitanti l'esercizio dell'attività (autorizzazione, concessione, Scia munita della ricevuta di presentazione agli uffici competenti) ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
6. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi.
7. Nei mercati dovranno essere inoltre rispettate le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per lo svolgimento delle attività dettate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con lettera circolare nella circolare prot. n. 3784 dd. 12.03.2014 (Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
8. L'uso di generatori è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica ovvero quando la presa di alimentazione è ubicata a più di trenta metri dal posteggio

attrezzato. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi omologate CEI qualora attraversi corridoi pedonali.

Articolo 7

Normativa igienico-sanitaria

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati ed immatricolati in quanto tali ai sensi del Codice della Strada, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione igienico sanitaria.

Articolo 8

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa asporto rifiuti e servizi aggiuntivi

1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dagli appositi regolamenti comunali. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso – anche in via forfettaria – dei relativi costi.
2. Il titolare di concessione di posteggio che non occupi il posteggio assegnatogli al mercato settimanale o giornaliero per assenza giustificata o ingiustificata, non ha diritto al rimborso/ricalcolo della tassa dovuta per l'occupazione dell'area.
3. Nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti nei termini previsti, anche per una singola fattispecie di tributo, l'Ufficio Tributi provvede all'invio dell'accertamento per omesso/parziale pagamento, indicando all'operatore come termine per il pagamento quello previsto dalla normativa vigente (sessanta giorni). Contestualmente, provvede a darne comunicazione all'Ufficio Commercio. In alternativa al pagamento in unica soluzione, l'operatore può presentare istanza di rateizzazione del debito, ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate. Decorso inutilmente i termini per il pagamento o per la presentazione della richiesta di rateizzazione, l'Ufficio Tributi provvede a darne comunicazione all'Ufficio Commercio che provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio. Parimenti, qualora l'operatore che abbia ottenuto rateizzazione, non provveda al pagamento nei termini stabiliti (anche di una sola rata), si provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione.

Titolo III

CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Articolo 9

Durata e tipologia delle concessioni

1. La concessione di posteggio del mercato o di quelli isolati, ha una durata massima di dodici anni, ed è rilasciata in base ai criteri di priorità stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento, in osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 29/2005.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo secondo le indicazioni di cui al successivo art. 14, comma 5.
4. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
5. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, della L.R. 29/05 e in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, le tipologie di settore dei posteggi previsti nel mercato settimanale sono così determinati:
 - a) generi alimentari (alimenti, somministrazione, fiori e piante);
 - b) generi non alimentari;
6. Nell'ambito dei mercati l'Amministrazione comunale può riservare posteggi specializzati nella vendita di specifici generi alimentari, con somministrazione o non alimentari.
7. L'attività di vendita da parte degli operatori titolari della concessione deve rispettare, anche in caso di subingresso, la tipologia di settore assegnata.

Articolo 10

Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'ufficio competente procede alla compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti. Tale elenco viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cormons.
2. L'assegnazione di tali posteggi avverrà successivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità indicate nel bando ed il seguente ordine:
 - a) miglorie (spostamento in un posteggio all'interno dello stesso mercato e per lo stesso settore merceologico);
 - b) nuove assegnazioni.
3. È consentito presentare una sola domanda per ogni mercato/fiera.
4. L'assegnazione dei posteggi per le miglorie, nel caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio, avverrà nel rispetto del seguente criterio di selezione:
 - a) maggiore anzianità nel mercato settimanale di Cormons;
 - b) in caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità all'anzianità dell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al Registro Imprese, riferita all'attivazione dell'impresa richiedente la migloria.
5. La concessione di migloria non modifica la scadenza fissata al momento del rilascio.
6. L'assegnazione dei posteggi rimasti vacanti avverrà successivamente alla procedura di cui al precedente comma 4 sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
7. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo di priorità per l'assegnazione di un posteggio, saranno azzerate all'atto del rilascio della concessione.
8. Ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", art. 1, comma 686, in assenza di intervento da parte del legislatore regionale, alla scadenza le concessioni si rinnovano automaticamente per ulteriori dodici anni, salvo disdetta da parte dell'operatore commerciale, da far pervenire all'amministrazione comunale entro tre mesi dal termine previsto.

Articolo 11

Criteri di assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli nei mercati/fiere.

1. All'interno di ogni mercato/fiera possono essere riservati dei posteggi agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.
2. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati o nelle fiere da parte di produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e successivi del

D.Lgs. n. 228/2001, il Comune predispose un bando contenente l'elenco dei posteggi da assegnare con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio.

3. È consentito presentare una sola domanda per ogni mercato/fiera.

4. L'assegnazione dei posteggi, nel caso di pluralità di domande concorrenti, avviene nel rispetto dei seguenti criteri di selezione e relativi punteggi di priorità:

a) maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa agricola attiva nella Sezione Speciale del Registro Imprese con i seguenti punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 5 punti

anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = 10 punti

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 15 punti

b) maggior numero di presenze registrate nell'ultimo triennio, decorrenti dal 1° gennaio, in qualità di precario nel mercato in questione come risultanti dal registro tenuto dall'ufficio preposto:

- da 6 a 15 presenze = 5 punti;

- da 16 a 30 presenze = 15 punti;

- oltre 30 presenze = 25 punti;

A parità di punteggio verrà data preferenza alle imprese agricole con sede nel territorio comunale. In mancanza di imprese agricole locali si terrà conto della minore distanza intercorrente tra la sede dell'azienda agricola e l'area di mercato.

5. Su richiesta dell'imprenditore agricolo e in relazione alla stagionalità della produzione agricola, la concessione potrà avere una valenza temporanea annuale o limitata ad uno o più periodi dell'anno.

6. L'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della Scia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

7. Le concessioni di posteggio hanno validità dodecennale e durante tale arco di tempo deve essere mantenuta in capo al soggetto la qualità di imprenditore agricolo.

8. La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione di posteggio.

9. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

10. L'imprenditore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri, fermo restando i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

Articolo 12

Scambio reciproco di posteggio.

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio in uno stesso mercato per la vendita di prodotti appartenenti alla stessa tipologia di settore come definita all'art. 9, comma 6, del presente regolamento, è consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio.

2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

3. L'accoglimento è subordinato alla verifica della regolarità della posizione dei concessionari/richiedenti in ordine ai pagamenti delle tasse e canoni.

4. Il caso di scambio di posteggio non prevede la modifica del termine finale del titolo concessorio già in possesso del richiedente.

5. Dopo l'atto di scambio le concessioni interessate non possono essere oggetto di scambio per i successivi tre anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 13

Decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o ferie.
2. Le assenze per malattia o gravidanza devono essere giustificate da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro cinque giorni dall'inizio delle stesse. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
3. L'assenza per ferie non può superare un mese corrispondente a 4 giornate di mercato settimanale all'anno per le attività permanenti e 15 giorni corrispondenti a 2 giornate di mercato settimanale per le attività stagionali, da comunicare per iscritto all'ufficio competente. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte potrà usufruire del periodo di ferie in proporzione ai mesi di titolarità.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato, in base a cause giustificative ammesse dal presente Regolamento e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività.
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai punti precedenti diventa esecutivo.

Articolo 14

Revoca della concessione di posteggio

1. La revoca della concessione di posteggio viene disposta nei casi previsti dall'art. 3, commi 11 e 12, e art. 8, comma 3, del presente regolamento.
2. La concessione è inoltre revocata qualora il titolare perda i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio delle attività commerciali.
3. La revoca è infine disposta per recidività in gravi infrazioni alle norme del presente regolamento e per recidività in contegno scorretto nei confronti del pubblico o dei colleghi di mercato.
4. I motivi della revoca sono preventivamente comunicati all'interessato.
5. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente superficie non inferiore a quella precedente, dovrà essere individuato possibilmente in conformità delle scelte dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi vacanti;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
 - c) in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso.
6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, viene trasmessa all'interessato a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

Articolo 15

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato settimanale di Cormons è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.

2. L'istituzione di un nuovo mercato, lo spostamento in altra area e l'ampliamento di mercati esistenti, avviene con deliberazione del Consiglio comunale che provvederà con il medesimo atto ad individuare:

a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) il numero dei posteggi distinti per tipologia merceologica, anche in relazione a quelli riservati agli imprenditori agricoli e ad altre categorie ritenute idonee dal Comune al fine della valorizzazione del mercato;

c) i criteri e gli indirizzi degli orari.

3. Le variazioni del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di pubblico interesse anche al fine di razionalizzare l'area mercatale, nonché per comprovata necessità e/o cause di forza maggiore, potranno essere adottati con deliberazione di Giunta.

4. I mercati sperimentali possono venire istituiti per massimo due anni con atto della Giunta Comunale, che provvede all'approvazione della planimetria dettagliata con l'individuazione dei singoli posteggi, le loro dimensioni e la merceologia in essi ammessa.

5. L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con deliberazione di Consiglio Comunale. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito.

6. Il Comune è tenuto, per quanto di competenza, ad assicurare la funzionalità degli impianti, degli spazi comuni e dei relativi servizi, nonché la pulizia generale dell'area e la rimozione dei rifiuti. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica e allo scarico in fognatura.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 14, della L.R. 29/05 è prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni per la gestione dei mercati ai CAT (Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali) o ai loro Centri di coordinamento esclusivamente per la definizione degli aspetti attuativi dei titoli autorizzatori.

Articolo 16

Disposizioni relative al mercato settimanale

1. Il commercio su area pubblica attuato mediante il mercato si svolge, ogni settimana, nella giornata del venerdì. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, dietro specifica richiesta di almeno il 60% degli operatori, fatta pervenire all'Amministrazione Comunale almeno venti giorni prima, il mercato potrà, a discrezione dell'Amministrazione stessa, essere anticipato al primo giorno non festivo oppure svolgersi nella stessa giornata festiva.

2. La sua ubicazione e strutturazione, riportata anche su apposita cartografia allegata al presente regolamento, è la seguente:

AREA: sita in Cormons, Piazzale Antonio Sfiligoi e Via Pescheria n. 7 (Pescheria comunale – struttura fissa attrezzata);

SUPERFICIE: mq. 1.594,61 di soli posteggi per attività di vendita al dettaglio di cui:

- in Piazzale Antonio Sfiligoi n. 4 posteggi, totale mq. 48,00 per produttori agricoli e/o produttori agricoli biologici
- in Piazzale Antonio Sfiligoi n. 29 posteggi, totale mq. 1.507,61 per operatori commerciali;
- in Via Pescheria n. 2 posteggi, totale mq. 39,00 per operatori commerciali.

POSTEGGI COMPLESSIVI: A seguito della revisione delle aree, ridefinizione degli spazi ed aggiornamento dei posteggi, attualmente il mercato settimanale del venerdì è composto da n. 35 posteggi le cui dimensioni - lunghezza o fronte commerciale per larghezza o profondità - sono le seguenti:

N.ro Posteggio	Fronte (ml.)	Profondità (ml.)	SUPERFICIE	ubicazione	settore merceologico
1	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
2	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
3	10	5,30	53	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
4	9	5,30	47,7	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
5	11,5	5,30	60,95	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
6	13	5,30	68,90	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
7	11,2	5,30	59,36	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
8	7	5,30	37,10	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
9	12	6,50	78	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
10	10,00	5,30	53,00	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
11	10	5,30	53	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
12	4	3	12	Piazzale Antonio Sfiligoi	ris. agricoltori
13	4	3	12	Piazzale Antonio Sfiligoi	ris. agricoltori
14	4	3	12	Piazzale Antonio Sfiligoi	ris. agricoltori
15	4	3	12	Piazzale Antonio Sfiligoi	ris. agricoltori
16	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
17	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
18	11,5	5,30	60,95	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
19	9	10	90	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
20	8,5	5,30	45,05	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
21	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
22	12	5,30	63,60	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
23	10	5,30	53	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
24	12	5,30	63,60	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
25	10	5,30	53	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare

26	10	10,50	105*	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
27	8	6	48	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
28	12	5,30	63,60	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
29	9	5,30	47,7	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
30	10	5,30	53	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
31	9,50	5,30	50,35	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
32	8	5,30	42,40	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
33	9,5	5,30	50,35	Piazzale Antonio Sfiligoi	alimentare
34	5	3,9	19,5	Via Pescheria	alimentare
35	5	3,9	19,5	Via Pescheria	alimentare
Superficie			1.957,40		

3. Poiché l'attività degli operatori agricoli è legata alla stagionalità dei prodotti, è ammesso, unicamente in caso di assenza di questi, l'utilizzo da parte di operatori commerciali, presenti in qualità di precario, di posteggi come di seguito determinati:

12A	12	5,30	63,60	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare
14A	11	5,30	58,30	Piazzale Antonio Sfiligoi	non alimentare

4. In occasione di manifestazioni e/o lavori che andassero ad occupare parte delle aree sopra descritte, il mercato potrà essere trasferito, integralmente o parzialmente, in area all'uopo individuata dalla Giunta Comunale. La comunicazione dello spostamento dovrà essere data agli ambulanti non oltre la giornata di mercato precedente quella dello spostamento stesso.

5. Gli orari di accesso e di sgombro nel mercato settimanale del venerdì sono i seguenti:

- a) Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle attrezzature di vendita devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
- **dalle ore 06.30 alle ore 07.45** arrivo, scarico ed approntamento delle attrezzature di vendita;
 - **dalle ore 07.45 alle ore 13.30** orario di vendita;
 - **dalle ore 13.30 alle ore 14.00** carico e rimozione delle attrezzature di vendita dall'area del mercato.
- b) alle **ore 08.00** assegnazione temporanea dei posteggi temporaneamente non occupati.

Articolo 17

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze nel mercato settimanale

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. In caso di ritardo l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata.

3. La registrazione delle presenze e delle assenze è curata dalla polizia locale o, in subordine, da altro personale comunale incaricato.
4. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo, che si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente.
5. Il numero massimo delle giornate non giustificate di mancato utilizzo del posteggio nei mercati settimanali, ai fini della decadenza, come previsto dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento, è così determinato:
 - a) 18 giornate per gli operatori titolari di posteggio annuale;
 - b) 9 giornate per gli operatori titolari di posteggio stagionale;
6. Nel caso in cui l'operatore ottenga la concessione di posteggio nel corso dell'anno, le giornate di mancato utilizzo del posteggio non giustificate, di cui al comma precedente, saranno rapportate a decorrere dalla data di assegnazione del posteggio.
7. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle aziende comporta anche il trasferimento delle assenze non giustificate eventualmente effettuate dal dante causa come risultanti dal registro tenuto dall'ufficio incaricato.
8. Le assenze dei titolari di posteggio, determinate da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non sono considerate tali se l'assenza, ovvero la mancata apertura dell'attività, interessa almeno il 50% degli operatori.
9. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Il titolare di concessione che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente ed il posteggio viene assegnato, solo per quella giornata, ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati è effettuata dal personale della polizia locale o, in subordine, da altro personale comunale incaricato, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o loro delegati, secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
3. Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:
 - a) il più alto numero di presenze nel mercato in questione nell'ultimo biennio decorrente dal 1° gennaio;
 - b) in caso di parità si procede a sorteggio.
4. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, secondo i criteri di priorità di cui al comma precedente e secondo tipologia merceologica, con il seguente ordine:

POSTEGGI DEL SETTORE ALIMENTARE

 - a) operatori del settore alimentare (alimentari, somministrazione, fiori e piante)
 - b) imprenditori agricoli;
 - c) operatori del settore non alimentare.

POSTEGGI DEL SETTORE NON ALIMENTARE

 - a) operatori del settore non alimentare.
 - b) imprenditori agricoli;
 - c) operatori del settore alimentare (alimentari, somministrazione, fiori e piante).

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

 - a) imprenditori agricoli;
 - b) operatori del settore alimentare (alimentari, somministrazione, fiori e piante).
 - c) operatori del settore non alimentare.
5. La presenza non è considerata maturata ai fini dell'aggiornamento della graduatoria dei precari nel caso in cui:

- a) l'operatore non accetti il posteggio disponibile ovvero vi rinunci dopo l'assegnazione;
 - b) l'attività di vendita sia interrotta prima delle ore 12.00.
6. L'operatore al quale viene assegnato temporaneamente un posteggio è tenuto al versamento delle relative tasse stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia secondo le modalità previste dal Comune. Qualora sia accertata la mancanza di tali versamenti non sarà possibile assegnare il posteggio per le successive giornate di mercato.

Articolo 19

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad una altezza minima di m.2,20 dal suolo, in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni, e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di 100 centimetri sulla parte anteriore e 50 centimetri sulle parti laterali e posteriori, a condizione che non siano di impedimento al transito od all'attività di altri operatori titolari di posteggio e fatto salvo il pagamento della T.O.S.A.P.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impedisca la prosecuzione dell'attività, malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato.
5. Nei mercati gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all'uso del pubblico.
6. È vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
7. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo.
8. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm.50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Titolo V

POSTEGGI ISOLATI

Articolo 20

Individuazione posteggi e criteri di assegnazione

1. Per posteggio isolato si intende una parte di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, non inserito all'interno dell'area di svolgimento di un mercato. I posteggi isolati possono essere stagionali, permanenti o temporanei, con concessione dodecennale.

2. La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche esigenze e carenze di servizio commerciale di parti del territorio comunale e delle caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche derivanti da tali esigenze.
3. I posteggi di nuova istituzione o i posteggi che si rendono liberi per cessazione o scadenza della concessione potranno essere assegnati attraverso procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non unitamente alla azienda commerciale.
5. Presso l'area antistante il cimitero di Cormons, in Via Molin Novo, è attualmente istituito un posteggio ad uso quotidiano per operatori commerciali. L'orario minimo di vendita è stabilito dalle ore 9.30 alle ore 13.00, inclusa la domenica mattina; nel rispetto dell'orario minimo obbligatorio di apertura, è data facoltà di estendere l'orario nella fascia compresa tra le ore 7.30 e le ore 19.30. La sua ubicazione e strutturazione, riportata anche su apposita cartografia allegata al presente regolamento, è la seguente: mq. 44 con dimensioni di 11 ml. (lunghezza o fronte commerciale) x 4 ml. (larghezza o profondità), mediante chiosco o locale di proprietà del titolare della concessione e/o area di esposizione.
6. Eventuali ulteriori posteggi fuori mercato potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio comunale, che individuerà la superficie, la specializzazione merceologica, il carattere di apertura. L'atto di istituzione del posteggio costituisce modifica/integrazione al presente regolamento.
7. La concessione dei posteggi fuori mercato è subordinata all'osservanza delle norme del vigente PRGC e relative norme attuative in materia di caratteristiche strutturali di installazioni temporanee e chioschi ed eventuali prescrizioni determinate in sede di istituzione del posteggio.

Titolo VI

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 21

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi in qualsiasi giornata della settimana senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita l'esposizione della merce su suolo pubblico esternamente al mezzo.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuata all'esterno delle corsie di marcia e nel rispetto del codice della strada.
4. È consentito all'operatore itinerante di sostare fino ad un massimo di sessanta minuti nello stesso punto, dove per punto si intende la superficie occupata durante la sosta, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
5. L'eventuale utilizzo della pubblicità fonica durante il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentita nelle zone in cui vi siano scuole, ospedali e case di cura e di riposo.
6. Per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è prevista la corresponsione di alcun canone di occupazione del suolo pubblico o altra tassazione.

Articolo 22

Zone vietate

1. Ai sensi dell'articolo 43 della Legge della L.R. n. 29/2005, in particolare per motivi di viabilità e di carattere igienico sanitario, all'operatore itinerante è permanentemente vietato l'esercizio dell'attività:

a) nelle aree del centro storico, così come individuate nella cartografia allegata al presente regolamento;

b) in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, delle fiere, nonché delle manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, la fiera o la manifestazione, intendendosi per area adiacente quella posta ad una distanza inferiore a 500 metri;

c) laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

d) in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale;

e) nelle aree cimiteriali;

2. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con apposita Ordinanza Sindacale:

a) a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

b) per motivi di ordine pubblico;

c) per motivi di viabilità;

d) a tutela dell'igiene pubblica;

e) per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati;

f) per manifestazioni con notevole afflusso di persone nelle aree dedicate alla manifestazione o limitrofe;

g) per gravi motivi di ordine pubblico e di tutela del cittadino.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 23

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente titolo è punita con una sanzione amministrativa da euro 75 a euro 250.

Titolo VII

FIERE

Articolo 24

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetti esterni

2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale che dispone gli indirizzi sulle caratteristiche merceologiche, le date, gli orari di svolgimento, la localizzazione della manifestazione, l'importo dell'eventuale quota di partecipazione e altre disposizioni ritenute opportune.

3. La partecipazione alle fiere è riservata agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed è subordinata all'ottenimento di un posteggio temporaneo nell'area della fiera. La concessione del posteggio è limitata ai giorni della fiera ed ha durata di nove anni qualora la fiera abbia carattere stabile.

4. L'avvio della manifestazione fieristica, qualora organizzata da soggetti esterni, è subordinato alla presentazione della Scia al competente SUAP.
5. L'ufficio preposto dovrà assicurare la registrazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, salvo assenze per casi di forza maggiore, quali malattia o avverse condizioni atmosferiche, previa tempestiva comunicazione. L'ufficio preposto o il soggetto esterno organizzatore, verifica la presenza degli operatori.
6. Nei soli casi di cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda la titolarità della concessione del posteggio spetta all'acquirente.

Art. 25

Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi vacanti nelle fiere

1. Quando l'organizzazione della fiera viene gestita dal Comune, l'ufficio competente rilascia la concessione dei posteggi su richiesta, che deve pervenire all'amministrazione comunale almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, nella quale gli interessati dichiarano gli articoli che intendono commercializzare durante la fiera.
2. L'assegnazione dei posteggi all'interno delle fiere avviene secondo i criteri di priorità di cui dall'art. 42 comma 1 lettera a) della L.R. n. 29/2005. La Giunta Comunale, nella deliberazione di cui all'articolo 24 del presente regolamento, può disporre ulteriori criteri e modalità di assegnazione dei posteggi, tenuto conto delle caratteristiche delle singole manifestazioni.
3. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche viene effettuata direttamente da tale soggetto, che procede autonomamente all'ammissione degli operatori e alla verifica del rispetto delle prescrizioni.

Art. 26

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera.

Art. 27

Mostre Mercato

1. Possono essere istituite Mostre Mercato, che siano limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico e dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
2. L'avvio di una Mostra Mercato è soggetta a Scia da presentare al competente SUAP.
3. Alle mostre mercato possono partecipare anche gli hobbisti che ne facciano richiesta agli organizzatori della manifestazione.

Articolo 28

Manifestazioni straordinarie – sagre – vendite temporanee.

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è esercitata previa segnalazione certificata di inizio attività al Suap del Comune di Cormons.
2. Lo svolgimento dell'attività di vendita o di somministrazione in occasione degli eventi di cui al precedente comma 1 è subordinata alla disponibilità dell'area pubblica o privata all'uopo individuata.
3. L'occupazione di area pubblica non può esser rilasciata in favore di un promotore che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento. Nel caso in cui la manifestazione o evento siano promossi dall'Amministrazione comunale sono sufficienti gli atti emessi per tali manifestazioni.
4. L'attività di vendita temporanea non può avere durata superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare. La somministrazione esercitata in forma temporanea non può avere durata superiore a ventuno giorni consecutivi.
5. Sono consentite, previa occupazione di suolo pubblico, le attività di vendita effettuate da enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche e religiose, culturali, turistiche e sportive nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali.

Titolo IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 29

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento, qualora riferite a disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 81 della stessa legge.
2. La violazione delle disposizioni in materia di sospensione e cessazione dell'attività, prevista dall'art. 38, commi 2 e 3 della L.R. 29/2005, applicabile ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche ai sensi del successivo art. 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria previste rispettivamente dagli artt. 80, comma 8 e comma 9 – lett. b) della medesima legge regionale.
3. La violazione di cui all'art. 19, comma 1 del presente Regolamento, reiterata per due volte nel corso di un biennio, ovvero la modifica in via permanente dei limiti spaziali, parziali o totali, dell'area pubblica oggetto di concessione, comporta la decadenza dalla medesima concessione ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo.
4. I limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 80, comma 8 e 81 della L.R. n. 29/2005 sono ridotti del 50 per cento, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla legge.
5. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla L.R. n.29/2005, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 450 euro ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2003.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dalla L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e, in quanto applicabili, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30

Destinazione delle cose confiscate

1. Agli effetti dell'art. 81, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 600 (seicento) euro.
2. Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
3. Le modalità di vendita delle cose confiscate, i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione.





